

*Michele Macri*

AVVOCATO  
Viale Aldo Moro n. 19 – 73100 Lecce  
Tel. e fax: 0832 092705  
[macri.michele@ordavvle.legalmail.it](mailto:macri.michele@ordavvle.legalmail.it)

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – ROMA**

**INTERVENTO AD OPPONENDUM**

per l'associazione **PEACELINK**, associazione di volontariato registrata all'Ufficio del Registro di Taranto al n. 0547, in data 21 giugno 1995, con sede legale in 74121 Taranto (TA) alla via Minniti n. 144, (C.F.: 90065620735), in persona del Presidente e l.r.p.t. Prof. **ALESSANDRO MARESCOTTI**, nato il 20 febbraio 1958 a Taranto ed ivi residente alla via Pio XII n. 21 (C.F.: MRSLSN58B20L049O), ma elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Roma alla Via Emanuele Gianturco n. 11 (studio dell'Avv. Riccardo Antonazzo) presso lo studio dell'**AVV. MICHELE MACRÌ** (CF: MCRMHL70T14L419V), che la rappresenta e difende, affiancato dall'**AVV. PROF. MICHELE CARDUCCI**, giusto mandati in calce del presente atto. L'Avv. Michele Macri dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso il proprio numero di telefax 0832 092705 o presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata [macri.michele@ordavvle.legalmail.it](mailto:macri.michele@ordavvle.legalmail.it),

[INTERVENTORE AD OPPONENDUM]

**CONTRO**

la **SOCIETÀ ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.**, già **ARCELORMITTAL ITALIA S.P.A.**, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore* **DOTT.SSA LUCIA MORSELLI** e del Procuratore **AVV. FABIO G. MONTIN**, con gli **AVV.TI PROF. STEFANO GRASSI, PROF. LUISA TORCHIA, ELISABETTA GARDINI, GIULIA FORTUNA e FRANCESCO GRASSI**

[RICORRENTE]

**CONTRO**

il **MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MITE)**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma,

[RESISTENTE]

**NONCHE' CONTRO**

**ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA)**, in persona del legale rappresentante *p.t.*;

**REGIONE PUGLIA**, in persona del Presidente *p.t.*,

**PROVINCIA DI TARANTO (TA)**, in persona del Presidente *p.t.*,

**COMUNE DI TARANTO (TA)**, in persona del Sindaco *p.t.*,

**ASL DI TARANTO**, in persona del legale rappresentante *p.t.*,

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ARPA PUGLIA)**, in persona del legale rappresentante *p.t.*;

**ILVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**, in persona del legale rappresentante *p.t.*;

[CONTROINTERESSATI]

nel Ricorso per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari ai sensi degli artt. 55 e 56 CPA, del **Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 267 del 25 giugno 2021** ed in particolare dell'

**Art. 4 nella parte in cui prevede con riguardo alla prescrizione n. 16.o) – 42 – 49 (interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6) di cui al d.P.C.M. 29.09.2017**, che «1. Il Gestore deve rispettare il termine del 30 giugno 2021 previsto dal DPCM 29 settembre 2017 per l'attuazione degli interventi di cui alla prescrizione n. 16.o) – 42 – 49 (interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6). 2. Il Gestore, ove decorra inutilmente il termine riportato al comma 1 senza la completa attuazione degli interventi di cui alla prescrizione n. 16.o) – 42 – 49, deve immediatamente avviare dal 1° luglio 2021 la messa fuori produzione della batteria n. 12 e concludere tale processo entro e non oltre 10 giorni. 3. L'entrata in esercizio della batteria n. 12 potrà avvenire solo previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento degli interventi di adeguamento previsti dal DPCM del 29 settembre 2017 e di seguito riportati: a) costruzione nuova doccia 6 per garantire il rispetto del limite polveri di 25 g/t coke; b) rispetto del limite polveri di 8 mg/Nm<sup>3</sup> al camino E428, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche; c) installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO; d) miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento [lato macchina coke] come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA».

**Art. 3, co. 1, nella parte in cui, con riguardo alla prescrizione UA11, punto 4 (Emissioni selenio scarico 1AI) di cui al D.P.C.M. 29.09.2017**, prevede il rispetto, «a partire dal 1 febbraio 2022, del valore limite di emissione previsto, in allegato II al DPCM 29 settembre 2021, per le emissioni di selenio allo scarico 1AI, e nel rispetto delle specifiche condizioni di seguito riportate»; del **Verbale della conferenza di servizi del 16 giugno 2021**, avente ad oggetto “Istanza di differimento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPCM del 29 settembre 2017, di alcune scadenze del Piano Ambientale per il polo siderurgico di Taranto - determinazioni in merito ai tempi e alle modalità di completamento degli interventi di cui alle prescrizioni n. UA10 (Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA), n. UA11-punto 4 (emissioni Selenio scarico 1AI) e n. 16.o) – 42 – 49 (interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6) del Piano ambientale” per la parte in cui ha deciso: “quanto, infine, alla richiesta di differimento relativa alla prescrizione n. 16.o) – 42 – 49 (interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6), la Conferenza all'unanimità non la ritiene accoglibile. Pertanto, il Gestore, per garantire il rispetto delle condizioni già in essere, dovrà mettere fuori produzione la batteria entro il termine del 30 giugno 2021 previsto per l'adeguamento. L'entrata in esercizio della batteria n. 12 potrà avvenire solo previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento degli interventi di adeguamento della batteria medesima previsti in

*conformità alle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2012/135/UE del 28 febbraio 2012”;*

nonché, ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi:

del **Parere n. 275 del 14 giugno 2021 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS**, trasmesso con nota protocollo n. CTVA/3086 del 15 giugno 2021, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/64511, in merito al potenziale impatto ambientale connesso alla proroga dei tempi richiesta per il completamento della prescrizione n. 16.o) – 42 – 49 (interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017.

[R.G.: **6691/2021** / Sez. II Bis / Udienza del **20 luglio 2021**]

-----

Con il presente atto, l’associazione **PEACELINK**, in persona del Presidente e l.r.p.t. Prof. **ALESSANDRO MARESCOTTI**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, dichiara di intervenire nel giudizio promosso da **SOCIETÀ ACCIAIERIE D’ITALIA S.P.A.**, già **ARCELORMITTAL ITALIA S.P.A.**, al fine di sostenerne l’infondatezza e il rigetto anche della misura cautelare richiesta.

#### **1. In ordine alla legittimazione all’intervento ad opponendum**

PeaceLink è un’associazione di protezione ambientale riconosciuta ed è pertanto legittimata ad agire, a tutela di interessi diffusi, avverso qualunque provvedimento lesivo di un bene ambientale giuridicamente rilevante.

La lesione di un bene ambientale, normativamente qualificato, definisce e qualifica l’interesse sostanziale di cui è portatrice l’associazione PeaceLink e, di conseguenza, determina la sua legittimazione ad agire; in tale ambito, pertanto, nessuna censura è preclusa alla interveniente.

Tra i principi e gli scopi, lo Statuto dell’Associazione indica “*la difesa dell’ambiente, la cultura della legalità e dei diritti civili*” (Art. 3.4) [All. n. 1].

In questo senso, la giurisprudenza amministrativa in materia ha ritenuto che la legittimazione delle associazioni ambientaliste dovesse essere riconosciuta in senso estensivo anche in relazione ad atti amministrativi che, più in generale, sono idonei a pregiudicare la qualità della vita in un dato territorio (così Cons. di St., Sez. IV, 19 febbraio 2015 n. 839).

Sul punto, tra l’altro, il nesso tra il Piano Ambientale, oggetto della richiesta di proroga, e i valori e beni della vita coinvolti e tutelati dalla Associazione, è stato recentemente ribadito con le seguenti constatazioni: *«in primo luogo, che nella città di Taranto vi sia una problematica di carattere sanitario e ambientale, correlata all’attività industriale (anche) dello stabilimento dell’ex Ilva di Taranto, è oramai un fatto che può reputarsi “pacifico”, a fini processuali. Tale dato, infatti, emerge inequivocabilmente dalla messe di decreti legge (emanati anche sotto la spinta di*

*sviluppi investigativi di rilevanza penale, e al fine di assicurare la continuità aziendale pur in pendenza di tali vicende) di cui si è dato conto in precedenza, che menzionano questa circostanza come presupposto della loro emanazione e cercano di porvi rimedio, ed è stato, altresì, statuito anche nella sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, del 24 gennaio 2019 (ricorsi nn. 54414/13 e 54264/15, causa Cordella e altri contro Italia), nella quale se ne dà diffusamente conto (ai §§ da 14 a 30, 75, 104 e 105, da 162 a 165). Per fronteggiare questa situazione, è stata adottata la richiamata legislazione a carattere speciale che ha integrato quella del d.lgs. n. 152/2006, per rafforzare, proprio sul versante sanitario, le misure di tutela. Oltre alle variegate misure specificamente previste su questo versante (cfr., ad es., l'obbligo di referto del Ministro della salute alle competenti Commissioni parlamentari sullo "stato di salute della popolazione coinvolta", di cui all'art. 5-bis del d.l. n. 207/2012; l'introduzione del «rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS)», di cui all'art. 1-bis del d.l. n. 207/2012; l'introduzione del «Piano sanitario straordinario in favore del territorio della provincia di Taranto» di cui all'art. 3-bis del d.l. n. 207/2012; la previsione di peculiari modalità di intervento per la realizzazione degli interventi previsti sulle aree contaminate per le matrici del suolo e del sottosuolo, di cui all'art. 2-quinquies del d.l. n. 61/2013), all'A.I.A. si affianca, infatti, la predisposizione di un Piano, che fa espressamente riferimento alle "attività di tutela ... sanitaria" (art. 1, comma 5, del d.l. n. 61/2013), che è approvato "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute" (art. 1, comma 7, del d.l. n. 61/2013). Si tratta di uno strumento teleologicamente rivolto alla salvaguardia del medesimo fondamentale bene giuridico» (Cons. di St., Sez. IV, 23 giugno 2021 n. 4802).*

Non solo. L'attività di PeaceLink nazionale e del nodo di Taranto, con riferimento alla questione Ilva, ha avuto molteplici riconoscimenti istituzionali, alcuni semplicemente procedimentali, altri anche processuali. Tra tanti, si legga:

- ✓ il Draft Mission Report and Recommendations del Parlamento Europeo nel quale la Commissione Petizioni del Parlamento Europeo coinvolge PeaceLink nel Report relativo alla visita degli europarlamentari a Taranto per la questione Ilva e ne descrive l'attività svolta per innescare la procedura di infrazione [All. n. 2 pag. 14 e 17];
- ✓ i riconoscimenti e gli apprezzamenti della Commissione Europea per il monitoraggio e le analisi delle questioni relative alla vendita degli impianti Ilva[All. n. 3];

- ✓ i verbali delle conferenze di servizi - relative (tra tante) agli interventi di bonifica di interesse nazionale - alle quali PeaceLink prende parte regolarmente da molti anni [All. n. 4];
- ✓ la sentenza della Corte di Assise di Taranto, del 31 maggio 2021, resa nel processo contro Nicola Riva e altri, che riconosce all'associazione PeaceLink - costituita parte civile sia come livello nazionale sia come nodo di Taranto – il risarcimento del danno e il diritto ad una provvisoria [All. n. 5].

## **2. Il contenuto ricognitivo del Decreto del MITE**

Il ricorso del quale ci occupiamo è una metonimia giuridica, perché descrive un trasferimento delle doglianze da un provvedimento a un altro in base a una relazione cronologica, ma non causale.

Infatti, malgrado l'impugnazione abbia ad oggetto gli artt. 3 e 4 del Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 267 del 25 giugno 2021 (*«per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari ai sensi degli artt. 55 e 56 CPA, del Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 267 del 25 giugno 2021 per la parte in cui ...»*), il Ricorso mira ad *«ottenere un differimento dei termini di esecuzione delle citate prescrizioni»* rinvenienti nel DPCM del 29 settembre 2017 e nel DM 276 del 30 dicembre 2020. Il meccanismo dell'impugnativa è quella dell'*aliud pro alio* e descrive il trasferimento su atti (a contenuto vincolato), dei motivi di impugnativa riferiti ai vincoli assunti e risultanti da atti normativi definitivi.

Infatti, il termine per la **prescrizione n. 16.o) – 42 – 49**, relativa agli interventi denominati “Batteria n. 12” e “nuova doccia 6”, è stato fissato per il 30 giugno 2021 ad opera del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017 [All. n. 11 AdI]. Il termine è stato poi ribadito ad opera dell'art. 4, co. 5, del DM 276 del 30 dicembre 2020 che statuisce così: *«il Gestore deve garantire il rispetto del termine del 30 giugno 2021 previsto [dal DPCM del 2017] per la realizzazione dei seguenti interventi di adeguamento della batteria n. 12, attualmente in esercizio: costruzione nuova doccia 6 per garantire rispetto limite polveri di 25 g/t coke; rispetto del limite polveri di 8 mg/Nm<sup>3</sup> al camino E428, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche; installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato sopraeco; miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento [lato macchina coke] come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA»*.

Allo stesso modo, il termine per il rispetto del valore limite per le emissioni di selenio, di cui alla **prescrizione n. UA11-punto 4**, è stato fissato dal DPCM 29 settembre 2017 che così recita: *«il Gestore, con specifico riferimento alle emissioni di Selenio al punto di emissione IAI (scarico impianto di trattamento biologico cokeria), può proseguire la sperimentazione come riportato nell'allegato 11 della domanda di AIA, al fine di garantire il rispetto del valore limite di emissione a partire dal 1 luglio 2021»*. Gli allegati prescrivono anche condizioni e modalità. Il

termine previsto è stato già posposto di sei mesi, per effetto del DM 132/2020 arrivando così al 1 febbraio 2022.

Per questo, il Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 267 del 25 giugno 2021, in particolare negli artt. 4 (con riguardo alla prescrizione n. 16.o – 42 – 49 per gli interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6) e 3, co. 1, (con riguardo alla prescrizione UA11, punto 4 per le emissioni selenio scarico 1AI), risulta ricognitivo di termini e condizioni posti dal D.P.C.M. 29.09.2017, come si deduce, tra l'altro, dalla tecnica di formazione del **rinvio fisso** [Art. 3: «*a partire dal 1 febbraio 2022, del valore limite di emissione **previsto, in allegato II al DPCM 29 settembre 2017**...*», e Art. 4: «*1. Il Gestore deve rispettare il termine del 30 giugno 2021 **previsto dal DPCM 29 settembre 2017 per l'attuazione degli interventi di cui alla prescrizione n. 16.o) – 42 – 49 (interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6)***»].

Dunque, il Decreto impugnato si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza alcuna nuova motivazione, neppure implicita, sicché non è suscettibile di autonoma impugnazione (Cons. di St., Sez. V, 10 aprile 2018 n. 2172).

Tale circostanza destruttura i vizi eccepiti relativi al difetto di istruttoria e di motivazione, atteso che l'atto impugnato si limita a ribadire la vigenza di un termine rinveniente in altro atto normativo.

Se si opinasse diversamente, si prospetterebbero almeno quattro scenari illogici:

- ✓ in ordine alla competenza, dato che un provvedimento, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentito il Ministro della salute (art. 1, comma 7, del d.l. n. 61/2013), sarebbe modificato per effetto di un Decreto del Ministro della Transizione Ecologica;
- ✓ in ordine alla procedibilità, dato che l'art. 5, co. 2 del DPCM del 29 settembre 2017, prevede che i Commissari Straordinari possono richiedere modifiche progettuali ma «*con invarianza del termine ultimo per la realizzazione degli interventi*», ossia con un vincolo che evidentemente contrasta con l'argomento secondo cui il presunto «*automatismo di detta proroga*» sarebbe stato «*già riconosciuto nell'ambito del DM 276 del 30 dicembre 2020 dal medesimo Ministero*» (pag. 31 del Ricorso), anche perché la proroga concessa (relativa ai tempi di realizzazione degli interventi previsti sulle batterie nn. 7-8 ovvero per la prescrizione n. 16.m-42-49) è comunque condizionata all'invarianza del termine del 30 giugno 2021, come si evince dall'art. 4, co. 5 del detto Decreto («*il Gestore deve garantire il rispetto del termine del 30 giugno 2021 previsto dal DPCM del 2017 per la realizzazione dei seguenti interventi di adeguamento della batteria n.*

12, attualmente in esercizio: costruzione nuova doccia 6 per garantire rispetto limite polveri di 25 g/t coke; rispetto del limite polveri di 8 mg/Nm<sup>3</sup> al camino E428, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche; installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO; miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento lato macchina coke come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA» (il che attesta la contraddittorietà insanabile tra l'aver accettato una condizione per ottenere un rinvio e il cercare poi di rinegoziarla per l'ennesima volta...);

- ✓ in ordine al contenuto, dato che la Corte Costituzionale ha già stigmatizzato la “provvisorietà” delle misure atte a rimuovere la situazione di pericolo tarantina per «salute, sicurezza e incolumità dei lavoratori, a fronte di situazioni che espongono questi ultimi a rischio della stessa vita» (così Corte Cost.le n. 58 del 2018), ribadendo, tra l'altro, la incostituzionalità – per impossibilità di bilanciamento - di qualsiasi scelta di proroga indiscriminata a favore dell'azienda, nella contestuale continuità delle attività pericolose, precisando altresì che un favor del genere, persino se previsto da legge, finisce «col privilegiare in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (art. 4 e 35 Cost.)», con buona pace, dunque, di qualsiasi teorizzato “automatismo”;
- ✓ in ordine ai presupposti, dato che l'art. 5, co. 2 del DPCM del 29 settembre 2017, prevede che le modifiche progettuali, sia pure «con invarianza del termine ultimo per la realizzazione degli interventi», possono essere richieste dai Commissari solo «in presenza di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del Gestore» mentre la Commissione VIA-VAS attesta che «molte delle attività non sono nemmeno partite, come illustra la Relazione ISPRA che attesta una percentuale pari allo 0%, senza che ne sia data spiegazione alcuna, anche in relazione allo scenario delle alternative e delle priorità che pure dovevano essere prese in considerazione quanto all'incidenza dell'assolvimento delle prescrizioni sullo scenario emissivo» [All. n. 2 della ricorrente pag. 11].

Quanto alla presunta violazione dell'art. 103, commi 1 e 2, del d.l. n. 18/2020 (convertito in legge n. 27/2020) e dall'art. 37 del d.l. n. 23/2020 (convertito in legge n. 40/2020), rileviamo che il richiamo normativo è assolutamente inconferente, atteso che, nel nostro caso, non si tratta di alcuna “forma tipica delle funzione”.

La pandemia ha giustificato il rinvio della realizzazione di alcuni interventi, condizionati alla invarianza dei termini per gli altri. Quindi, l'invarianza dei termini è stata prima accettata dalla ricorrente come condizione per il rinvio (DM n. 276 del 30 dicembre 2020) e poi rinegoziata dalla stessa ricorrente: un pratica, un *venire contra factum proprium!*

### **3. Il danno sanitario e la riduzione dell'esposizione**

Il Ricorso riconosce che il Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario (maggio 2021) *“ha individuato criticità, per il quartiere Tamburi e per i parametri PM10 e PM2,5, relativamente ad un assetto produttivo di 6 milioni di tonnellate di acciaio all'anno con scenario ante-operam in cui sono state considerate n.5 batterie di forni a coke in produzione e non adeguate”* [All. n. 6 pag. 12).

Tuttavia, nel detto Rapporto, elaborato da ARPA Puglia, ASL Taranto e Agenzia Regionale Sociosanitaria (ARESS), queste criticità sono così descritte: *«per l'area del quartiere Tamburi, l'esposizione lifetime alle concentrazioni di PM2,5 di 0,77 µg/m3 è associata al rischio di sviluppare 1,9 decessi per tumore polmonare ogni 10.000 abitanti, in eccesso rispetto alla soglia definita di 1:10.000, anche considerando il limite inferiore dell'intervallo di confidenza del rischio relativo. Pertanto, considerando i criteri di accettabilità US-EPA, le stime per l'intera area di Taranto si collocano nel range in cui l'adozione di misure di contenimento dell'esposizione della popolazione assume una valenza discrezionale, laddove, per l'area del quartiere Tamburi, è necessario implementare interventi specifici finalizzati a ridurre l'esposizione della popolazione»* [All. n. 6 pag. 66].

Il ricorso ci chiarisce il nesso tra **prescrizione n. 16.o) – 42 – 49** (relativa agli interventi denominati “Batteria n. 12”) ed il PM10 e PM2,5 (con l'analisi degli scenari di pag. 19) ma descrive *“l'incidenza della relativa inottemperanza, e della conseguente fermata della Batteria n. 12 per 128 giorni non previamente programmati, su profili inerenti la produttività dello stabilimento, che si traducono in dati di natura economica”* (così TAR Lazio Sez. Roma, Sez. II bis, 1 luglio 2021 decreto n. 3634 Reg. Prov. Caut.).

A fronte di tanto, il Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario sancisce che *“l'esposizione lifetime della popolazione residente nel quartiere Tamburi alle concentrazioni stimate, in relazione allo scenario di riferimento, di PM10 e PM2,5, comporta il superamento della soglia di accettabilità di 1:10.000, oltre la quale risulta necessario adottare interventi per la riduzione dell'esposizione”* [All. n. 6 pag. 71].

Non è una condizione di *rischio* ma si tratta di un *pericolo* (con una incidenza diretta nei processi di cancerogenesi) che non può essere bilanciato con un pregiudizio economico e non è suscettibile di valutazioni cautelari: necessita di interventi solleciti e significativi.

Alla luce di tanto, questo TAR rigetta la richiesta misura cautelare sull'argomento, condiviso da questa difesa, che *“la difficile ristorabilità, pur prospettata da parte ricorrente*



peraltro solo genericamente, oltre a non essere parametrata alle capacità economiche della società dando conto della relativa incidenza, che deve essere tale da assumere idoneità alla causazione di effetti irreversibili quanto alla sopravvivenza della stessa, non può prevalere sugli interessi, aventi natura sensibilissima e costituzionalmente rilevanti e protetti, che le prescrizioni mirano a tutelare” (TAR Lazio Sez. Roma, Sez. II bis, 1 luglio 2021 decreto n. 3634 Reg. Prov. Caut).

#### **4. Il “pericolo” e il “tempo” come parametri delle operazioni di bilanciamento cautelare**

Come già constatato, la citata Sentenza del Consiglio di Stato del 2021 (Sez. IV, 23 giugno 2021 n. 4802) assume pacificamente *«che nella città di Taranto vi sia una problematica di carattere sanitario e ambientale, correlata all’attività industriale (anche) dello stabilimento dell’ex Ilva di Taranto»*. Tale “problematica” è identificata non solo come presupposto stesso degli interventi legislativi, dunque elemento costitutivo della legalità sostanziale delle azioni riferite allo stabilimento ex Ilva, ma anche come fatto notorio processualmente non contestabile (*«fatto che può reputarsi “pacifico”, a fini processuali»*).

Pertanto, la situazione di grave e persistente pericolo del contesto tarantino identifica il presupposto e il parametro, non l’oggetto, di qualsiasi operazione di bilanciamento da parte del giudice.

Il Ricorso introduttivo non si attiene a questo dato.

Esso non solo argomenta pregiudizi esclusivamente economici a sostegno dell’invocato intervento cautelare, ma addirittura, dopo aver sposato la tesi degli “automatismi”, suggerisce pure l’operazione di bilanciamento nei seguenti termini: *«Nel giudizio di bilanciamento occorre tenere presente che la differenza tra le attuali emissioni derivanti dalle attività produttive della batteria 12 e quelle che si avrebbero a prescrizioni completate è praticamente nulla»* (pag. 33).

In pratica, secondo i Ricorrenti, l’invarianza della situazione di pericolo giustificerebbe il bilanciamento.

La conclusione non solo contrasta con le evidenze richiamate *supra* al n. 3 (ovvero la riscontrata necessità di “ridurre” le esposizioni al pericolo, non invece di mantenerle invariate), non solo contraddice i presupposti di legalità sostanziale e i fatti notori, riscontrati e dichiarati dal Supremo Giudice amministrativo nella cit. sentenza del 2021, ma disattende pure il giudicato costituzionale di Corte cost. n. 85/2013 e n. 58/2018, in tema appunto di bilanciamento.

In sintesi, il Ricorso chiede al giudice di procedere a un bilanciamento *contra constitutionem*.

Le Sentenze della Corte costituzionale sono nitide: qualsiasi bilanciamento deve essere condotto senza consentire la *«illimitata espansione di uno dei diritti»* (con buon pace della tesi degli “automatismi”), che diverrebbe *«tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche*

*costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona»* (dignità che va notoriamente ben oltre gli interessi esclusivamente economici, in forza dell'art. 41 Cost.).

Non solo. La Sentenza n. 58/2018 stigmatizza anche la incostituzionalità di qualsiasi prospettiva, decisionale e argomentativa, che legittimi condizioni temporali incerte o provvisorie, che renderebbero di fatto non immediati o tempestivi gli interventi atti a rimuovere prontamente la situazione di pericolo, per di più contestualmente consentendo la prosecuzione dell'attività pericolosa (cfr. p. 3.2 *considerato in diritto*).

Pertanto, alla luce dell'interpretazione costituzionale, ad assurgere a presupposto e parametro dell'operazione di bilanciamento non è solo la situazione di pericolo "notoria", ma anche il fattore tempo, che non deve essere incerto, provvisorio, "automaticamente" prorogato.

Tradotto operativamente, il bilanciamento costituzionalmente orientato, per il "caso *ex Ilva*", in forza del combinato disposto delle motivazioni delle cit. Sentenze nn. 85/2013 e 58/2018, deve servire a garantire tempi certi e rafforzare le misure di tutela, non a posticiparle, neutralizzarle, subordinarle ai soli interessi economici, se non addirittura a peggiorarle o al massimo, come auspicano i Ricorrenti, a mantenerle inalterate *sine die*, in nome di presunti "automatismi".

##### **5. La messa fuori produzione della batteria ed il fermo della cokeria.**

L'art. 4.2 del Decreto impugnato prescrive che «*Il Gestore, ove decorra inutilmente il termine riportato al comma 1 senza la completa attuazione degli interventi di cui alla prescrizione n. 16.o) – 42 – 49, deve immediatamente avviare dal 1° luglio 2021 la messa fuori produzione della batteria n. 12 e concludere tale processo entro e non oltre 10 giorni*».

Dunque, il fermo della produzione («*messa fuori produzione*») non consiste nello spegnimento della batteria, sicché tutti gli argomenti - tesi a rappresentare l'impossibilità tecnica dello spegnimento in sicurezza nel termine di dieci giorni - sono privi di fondamento. Detto altrimenti, il *fermo della produzione* del coke (richiesto dal Decreto impugnato) è cosa diversa dal *fermo della cokeria*: la batteria, non più carica di carbone, non sforma più coke ma rimane in preriscaldamento, senza essere spenta.

Il Ricorso sembra invece scambiare il *fermo della produzione* con la *fermata della cokeria* in sicurezza, dato che, citando la relazione allegata, esso chiarisce che «*l'attività necessaria alla fermata in sicurezza della batteria 12 consiste nel progettare, fornire ed installare un nuovo collegamento a cui inviare i vapori alla tubazione gas Coke delle batterie 9-10. Quanto sopra è necessario affinché i vapori ammoniacali, come nella situazione attuale (prima della fermata batteria 12), vengano immessi nel flusso di gas coke grezzo dell'impianto di trattamento gas di cokeria*» (pag. 22).

\*\*\*\*\*

## SULLA MISURA CAUTELARE

Il periculum lamentato, rappresentato nel ricorso risulta in realtà prodotto dalla ricorrente medesima per causa dalle sue mancanze e dall'inadempimento degli interventi dovuti. Anzi, l'unico pregiudizio effettivamente accertato e documentalmente provato è quello per l'ambiente certificato e descritto nel Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario [All. n. 6].

Al riguardo, tuttavia, sembra utile ricordare che il mancato adeguamento dell'impianto identifica un risparmio, mentre la continuazione dell'esercizio in spregio alle modalità fissate nel titolo non può essere oggetto di pretesa alcuna. Aggiungiamo poi, che il danno lamentato consisterebbe in ogni caso nella mancata tempestiva percezione di denaro e sarebbe dunque risarcibile per equivalente pecuniario, perché facile da valutare in termini monetari; per cui, in definitiva, sarebbe perfettamente riparabile.

Nel caso che ci occupa, l'unico pregiudizio è quello per l'ambiente e per la salute, rappresentato ampiamente nel Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario, allorquando sancisce che *«l'esposizione lifetime della popolazione residente nel quartiere Tamburi alle concentrazioni stimate, in relazione allo scenario di riferimento, di PM10 e PM2,5, comporta il superamento della soglia di accettabilità di 1:10.000, oltre la quale risulta necessario adottare interventi per la riduzione dell'esposizione»* [All. n. 6 pag. 71].

Ecco allora che, anche per quanto attiene al fumus boni iuris, non può non osservarsi come l'esame del rapporto amministrativo in questione non possa prescindere dalle mancanze emerse e dal ritardo pianificato nell'adempimento delle prescrizioni (*“fermata della batteria 12 prevista per la metà del mese di novembre”* pag. 23 del ricorso). Non solo. L'approccio prognostico, già frequente nelle decisioni dei giudici amministrativi ed obbligato alla luce dell'art. 21 *octies* della L. 241/90, destruttura le censure in esame. L'ottica prognostica esclude la rilevanza dei vizi di illegittimità eccepiti, ancorché inesistenti, nei casi in cui la logica controfattuale consente al giudice amministrativo di pronosticare *ex ante* l'invarianza futura degli esiti di un'eventuale rinnovazione della sequenza procedimentale. In questa logica, la prova di resistenza non assurge a titolo di legalità dell'atto, ma a parametro, ad indicatore prognostico della irrilevanza del presunto vizio dedotto.

-----

Per quanto innanzi, nell'interesse dell'associazione intervenuta, si conclude, chiedendo che l'Ecc.mo Collegio adito, *contrariis reiectis*, voglia, in via preliminare, dichiarare inammissibile e, comunque, improcedibile l'atto introduttivo per i motivi esposti in premessa nonché per carenza di tutti i presupposti voluti dalla legge e, gradatamente, rigettarlo, perché infondato in fatto e in diritto.

Con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e compensi del giudizio.

Il sottoscritto Difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per il deposito delle copie di cortesia sono conformi all'originale nativo del presente atto.

*Salvis juribus*

Lecce, lì 15 luglio 2021.

Michele Macrì